CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Direttore Generale

C.N.D.C.E.C.
REGISTRO UFFICIALE
0003572 - 14/03/2016
USCITA
Allegati : 0

FM/COO/cr

Roma, 14 MAR. 2016

Spett. le
Consiglio di Disciplina
dell'Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Monza e Brianza
Via Lario, n. 15
20900 Monza

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: Richiesta chiarimenti al PO 279/2015

Con riferimento al Vostro quesito del 15.02.2016 (prot. C.n.d.c.e.c. n. 2517 del 19.02.2016), con il quale si domandano chiarimenti circa la partecipazione del Consiglio di Disciplina territoriale al contradditorio nel procedimento di impugnazione innanzi al Consiglio di Disciplina Nazionale, si osserva quanto segue.

Attesa la natura di procedimento amministrativo e non giurisdizionale concernente i procedimenti disciplinari di competenza dei Consigli di Disciplina degli Ordini territoriali, nonché di quelli innanzi al Consiglio di Disciplina Nazionale, instaurati a seguito dell'impugnazione delle delibere dei suddetti Consigli di Disciplina territoriali, si ribadisce quanto già esposto nel P.O. 279/2015, che infatti cita gli artt. 7 e seguenti della legge n. 241 del 1990 relativamente al principio della partecipazione al procedimento in essa garantito e regolamentato. E' infatti in quest'ottica che il Consiglio (di Disciplina) Nazionale consente la facoltà di intervenire alla seduta di trattazione non solo a parte ricorrente, come già disposto ai sensi dell'art. 7 del DM del 15 febbraio 1949, ma altresì ai Consigli (di Disciplina) degli Ordini territoriali, i quali sono da considerarsi parti necessarie del procedimento, in quanto naturali contradditori nel giudizio che si apre con l'impugnazione dei loro provvedimenti.

Con i migliori saluti

Francesca Maione

Piazza della Repubblica, 59 – 00185 Roma – Tel. +39 06478631 – Fax +39 0647863349